

**OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla
Commissione Tributaria Regionale in materia di I.C.I.**

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da :
 - **CO.FI.SA S.P.A.** avverso la sentenza n. 211/34/02, depositata in data 27.12.02, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 34.
 - **FABBROFER di POZZI GUIDO S.N.C.** avverso la sentenza n. 216/43/02, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43.
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CO.FI.SA S.P.A.** avverso la sentenza n. 211/34/02, depositata in data 27.12.02, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 34.
2. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **FABBROFER di POZZI GUIDO S.N.C.** avverso la sentenza n. 216/43/02, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 43.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nell'anno 2002, l'ufficio, resisteva in giudizio avverso n. 2 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, promossi da:

1. **CO.FI.SA S.P.A.:** avverso avviso di accertamento in rettifica ICI – prot. n. 18 del 17 dicembre 2001.
2. **FABBROFER di POZZI GUIDO S.N.C.:** avverso avviso di accertamento in rettifica ICI – prot. n. 4 del 07 dicembre 2001.

La Commissione adita fissava, per la trattazione del caso indicato sub.1, Pubblica Udienza in data 09.12.2002 e, per la trattazione del caso sub. 2, Pubblica Udienza in data 18.11.2002: rispetto ad entrambi i ricorsi citati, la stessa Commissione pronunciava sentenza di rigetto e compensazione delle spese di giudizio.

Avverso tali sentenze, i soggetti di cui sopra proponevano ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo, nel caso sub 1, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'appello promosso o, in subordine una congrua riduzione dell'imposta dovuta; nel caso sub. 2, di "dichiarare

nullo e privo di ogni effetto giuridico l'Accertamento impugnato, oggetto del ricorso, con vittoria di spese”.

I ricorrenti evidenziano, tra i motivi di ricorso:

- **per il caso sub. 1**, il fatto che “la rendita catastale indicata dal Comune di Sesto S. Giovanni non era di (loro) conoscenza” non essendo stata mai loro notificata.

- **per il caso sub. 2**, l'illegittimità degli Avvisi di Liquidazione esperiti dal Comune di Sesto San Giovanni “in quanto emessi illegittimamente, basati su fatti non veri ed elementi errati e non veri e corrispondenti alla realtà (...)”; il fatto che i “Primi Giudici, nell'intento di sposare tout-court la tesi dell'Ufficio, hanno anch'essi percorso la strada più semplice e senza sforzi (...) rinunciando di utilizzare quanto ad essi è attribuito dalle norme sul contenzioso”; ed infine il fatto che la “sentenza , oggetto di appello, è carente nelle motivazioni”.

In considerazione del fatto che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, si è pronunciata accogliendo pienamente quanto esposto dal Comune di Sesto San Giovanni nelle proprie controdeduzioni, rigettando in prima istanza entrambi i ricorsi di cui sopra e poiché si ritiene che i ricorsi proposti in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, evidenzino anch'essi, nell'impianto costruttivo e nelle motivazioni addotte, lacune interpretative tali da consentire una fondata opposizione agli stessi, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 04.04.03